

CALCIO A 11 OPEN Fase Regionale - Comunicato n.01 del 22 Dicembre 2021

Normative COVID-19

- alle sedi di gioco si accede nel rispetto delle normative di legge vigenti e nel rispetto dei protocolli dell'ente organizzatore (CSI)
- **per l'accesso alle sedi di gioco tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del "Green Pass" valido**
- per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante lo svolgimento dei Campionati 2021/2022 si rimanda al sito www.csi-net.it

SOMMARIO DEL COMUNICATO:

- ✓ **Regolamento**

tutte le notizie sono pubblicate anche sul sito www.csi-emiliaromagna.it

Il Consiglio Regionale CSI dell'Emilia-Romagna e il Coordinamento Tecnico Regionale per l'Attività Sportiva hanno deliberato ed autorizzato la Commissione Tecnica Calcio a 11 Regionale ad organizzare il **15° CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO OPEN MASCHILE** per le società già partecipanti ai campionati territoriali.

SQUADRE CON DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Al campionato Regionale, i Comitati Territoriali hanno diritto di richiedere l'iscrizione per non più di **3 squadre**:

Tale numero potrebbe variare qualora fosse necessario per il completamento dell'organico del campionato.

ATLETI CON DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte al campionato Regionale solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di società sportive già ammesse al Campionato Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, Norme per l'Attività Sportiva, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

RESPONSABILITA' DEI COMITATI TERRITORIALI

I Responsabili delle Commissioni Tecniche, i Coordinatori dell'Attività Sportiva e i Presidenti dei Comitati Territoriali sono responsabili delle proprie società per quanto riguarda la regolarità del tesseramento e delle quote di partecipazione.

In caso d'irregolarità, la società inadempiente sarà esclusa dalla fase Regionale.

Ai fini della partecipazione al campionato Regionale non saranno accettate iscrizioni di società che:

- Non dispongono di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti della regola 1 del regolamento per il gioco del calcio, art.53 Reg./ Naz. norme per l'attività sportiva.
- Non versino all'atto dell'iscrizione tutte le somme dovute.
- Non siano in grado di rispettare il Regolamento e le norme per l'attività sportiva CSI 2021-2022 – art. 18 (Titolo Quarto) – art.2 (Regolamento generale dei Campionati Nazionali).

P.1) - ISCRIZIONE

I Comitati Territoriali dovranno inviare il numero delle squadre partecipanti entro e non oltre il

31 GENNAIO 2022

e contemporaneamente far pervenire alla segreteria Regionale CSI e alla Commissione Tecnica Regionale il modulo d'iscrizione di ogni società partecipante, compilato in tutte le sue parti e aver versato la dovuta somma amministrativa al proprio Comitato (vedi parte amministrativa) entro la data di scadenza dell'iscrizione al Campionato Regionale.

N.B. le richieste di iscrizione pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione salvo diversa decisione presa insindacabilmente dalla Commissione Organizzatrice.

Il modulo d'iscrizione dovrà essere firmato anche dal Presidente e dal Coordinatore Tecnico dell'Attività Sportiva Territoriale: in caso contrario le iscrizioni non saranno prese in considerazione.

P.2) - FORMULA DI SVOLGIMENTO

Fase Eliminatoria

Le società iscritte saranno suddivise in più gironi; la loro composizione sarà stabilita con il criterio di viciniorità o di prossimità geografica, tenendo conto anche della facilità di collegamento tra le sedi territoriali.

- OGNI GIRONE SARÀ COMPOSTO INDICATIVAMENTE DA 3/4 SQUADRE CON GARE DI SOLA ANDATA O DI ANDATA E RITORNO, CON FORMULA ALL'ITALIANA: (LA SCELTA DIPENDERÀ DAL NUMERO DELLE SQUADRE ISCRITTE).

- Il Numero delle squadre ammesse alle fasi successive, sarà stabilito dalla Commissione Tecnica Regionale, in base al numero dei gironi formati (secondo le modalità del **P. 3**).

P.3) - DESIGNAZIONI SQUADRE AMMESSE ALLE FASI SUCCESSIVE

Per designare le squadre ammesse alle fasi successive si terrà conto dei punti in classifica acquisiti nei gironi eliminatori.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre nella fase eliminatoria, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto dell'ordine:

- **DEI PUNTI CONSEGUITI NEGLI SCONTRI DIRETTI**
- **DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI**
- **DIFFERENZA RETI INTERA FASE ELIMINATORIA**
- **MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE NELL'INTERA FASE ELIMINATORIA**
- **SORTEGGIO.**

P.4) - MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Per ogni gara possono essere assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

nelle gare che prevedono il risultato di pareggio sul campo

- 3 punti alla squadra che vince la partita
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di parità
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo per ciascuna squadra sarà effettuata prima una serie di tre calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza; la modalità di attribuzione dei punti in classifica sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale

P.5) - DATE DELLE FASI DEL CAMPIONATO REGIONALE (INDICATIVO)

Le date sono subordinate al numero delle squadre iscritte.

Saranno comunicate successivamente tramite Comunicato Ufficiale non appena terminate le iscrizioni e stabilita la formula di svolgimento.

Alla squadra vincitrice della finale del campionato Regionale di calcio a 11 sarà assegnato il Titolo di Campione Regionale 2021/2022 e acquisisce il DIRITTO/DOVERE di partecipare alle Finali Nazionali.

P.6) - SVOLGIMENTO DELLE GARE (giorno, campi e orari)

CALCIO a 11: le gare casalinghe si giocheranno nel giorno e all'orario comunicato sul modulo d'iscrizione dalla società sportiva.

P.7) - SPOSTAMENTI GARE:

Le società possono richiedere lo spostamento della gara e dell'orario anche con eventuale inizio in notturna. Le richieste dovranno pervenire **almeno 10 gg.** prima della data fissata per la gara medesima, con l'accordo scritto delle due società interessate contenente data, ora e luogo di svolgimento del recupero stesso, con ratifica della Commissione Tecnica Regionale calcio.

- 1 In mancanza di accordo la gara dovrà disputarsi tassativamente il giorno comunicato dalla Commissione Regionale.**
- 2 Per le fasi finali**, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Le richieste inoltrate dopo tale termine, non saranno prese in considerazione.

- INIZIO GARE:

Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel calendario e pubblicato sul comunicato ufficiale.

Le gare potranno essere disputate sia alla luce solare sia con l'illuminazione artificiale.

P.8) - FASE INTERREGIONALE (se prevista)

La società vincitrice del campionato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase interregionale della manifestazione (se prevista).

In caso di rinuncia, la stessa sarà sostituita scorrendo la classifica fino al 4° posto.

P.9) - IDENTIFICAZIONE GIOCATORI:

Il cartellino CSI con foto plastificata o senza foto è l'unico documento valido per la partecipazione all'attività Regionale per l'anno in corso.

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista Certificata di Tesseramento" oppure delle "Distinte Di Gioco On Line" (cfr "Norme Sul Tesseramento Csi" e successive precisazioni).

Il giocatore deve presentare obbligatoriamente un documento di riconoscimento ufficiale valido, accompagnato al cartellino, **pena la non partecipazione.**

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

(modifica art. 45)

Attraverso uno dei seguenti documenti con foto:

- carta di identità,
- passaporto;
- patente di guida;
- permesso di soggiorno;

In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi.

Fermo restando quanto previsto al punto 1, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento On Line. Gli atleti e i dirigenti, oltre alla tessera CSI, dovranno presentare anche un documento di identità, fatto salvo per coloro che non abbiano compiuto i 15 anni, per i quali la tessera CSI con foto è

consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività (cfr Art. 46 Norme per l'Attività Sportiva - Sport in Regola 2021/2022).

A livello regionale e nazionale dalla stagione 2013/2014 il documento d'identità rilasciato dai comitati CSI NON E' PIU' RITENUTO VALIDO.

P.10) - CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante (o prima nominata) cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

P.11) - SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITÀ DEL PALLONE DI GIOCO

Se durante la disputa di una gara viene a mancare il pallone di gioco e non è possibile recuperarne un altro, la gara sarà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa sarà ripetuta;
- se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto (cfr Art. L:G Palloni di Gara) e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o siano smarriti, la gara sarà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

P.12) - RINUNCE E RITIRI DAL CAMPIONATO

Rinuncia alla disputa di una gara

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, la stessa è considerata rinunciataria e a suo carico saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) La rinuncia alla disputa di una gara prevede, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

1^ Rinuncia

Euro 200.00

2^ Rinuncia

esclusione dal campionato

P.13) - TUTELA SANITARIA

NORME GENERALI

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.

Analogha dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

- a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
- b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Visite mediche

▪ Attività agonistica

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

Per la partecipazione di persone NON tesserate a manifestazioni che, pur non agonistiche o di tipo ludico-motorio, sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, e patrociniate dal CSI, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, la certificazione medica deve essere quella prevista dall’art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, previa rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi, e redatta su apposito modello predefinito (allegato D allo stesso Decreto 24/04/2013).

IL CALCIO E’ CONSIDERATO ATTIVITA’ AGONISTICA.

Validità del certificato medico di idoneità

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.

Defibrillatori semiautomatici

In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), nonché alla conversione in Legge del DDL 1441/2021, le Società e le Associazioni sportive devono:

1. verificare che nell’impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l’evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente mantenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. garantire nel corso delle competizioni e degli allenamenti la presenza di personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

È fatto obbligo alle associazioni e società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico.

L’omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n.46/97. A cadenza annuale, l’ASL verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE.

Il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato, all’interno del Regolamento nazionale “Sport in Regola”, le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara.

3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Provvedimenti disciplinari:

- [perdita della gara](#)
- [ammenda di € 100,00](#)
- [inibizione a ricoprire incarichi sociali per 30 giorni al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra](#)

Nel caso non sia presente l'addetto DAE della società prima nominata, e allo scopo si presti l'addetto della squadra seconda nominata, saranno assunti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- [omologazione del risultato conseguito sul campo](#)
- [ammenda di € 50,00](#)
- [diffida al dirigente responsabile o, in mancanza di esso, al capitano della squadra](#)

P.14) - PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

P.15) - PREANNUNCIO DEL RECLAMO

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo). Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

P.16) - MOTIVAZIONE DEI RECLAMI (VEDI REGOLAMENTO NAZIONALE)

- 1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui all' art. 51 del Regolamento di Giustizia Sportiva – Sport In Regola.
- 2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

- 3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento di Giustizia Sportiva – Sport In Regola e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.
- 4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

P.17) - COMUNICATO UFFICIALE

Il comunicato ufficiale s'intende da tutti conosciuto e assume ufficialità **dal giorno immediatamente successivo alla data della sua pubblicazione mediante:**

- Affissione presso la sede CSI Regionale E/R
- Invio per posta elettronica ai Comitati territoriali e società.
- Pubblicazione sul sito internet Regionale.

Comunicazioni urgenti (Art. 29 norme per l'attività sportiva)

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

P.18) -TASSE RECLAMO

Tasse reclamo e limiti ammende

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Commissione Territoriale Giudicante	€ 60,00
Commissione Regionale Giudicante	€ 60,00
Commissione Nazionale Giudicante	€ 60,00

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Commissione Regionale Giudicante (incluse le Sezioni distaccate CRG)	€ 100,00
Commissione Nazionale Giudicante	€ 100,00

Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla CNGS (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)	€ 150,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Modalità amministrative per i reclami

- Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti:
a totale carico delle parti richiedenti.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado :
a carico del tesserato.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di
proposizione o di discussione di un reclamo:

a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una
delle parti: a totale carico della parte richiedente.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Or-
gano giudicante:

a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce
l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di am-
bedue le parti, parte o la totalità delle spese.

Limiti delle ammende

	Limite minimo	Limite massimo
Attività per ragazzi (fino a 14 anni)	€ 5,00	€ 150,00
Attività per giovani (dai 15 ai 30 anni)	€ 5,00	€ 250,00
Attività per adulti (oltre i 30 anni)	€ 10,00	€ 400,00

P.20) - NORMA DI RINVIO

Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive che fanno parte integrante dello stesso.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive, vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI 2018/2019.

Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive nazionali.

P.21) - RESPONSABILITÀ

La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, **unitamente ai Comitati regionali** e ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzo fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA CALCIO

Si riportano di seguito le categorie d'età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l'attività degli sport di squadra.

CALCIO A 11

Categoria	Anno	Tempi di gioco
Under 12 (m/f/misto)	2010 / 2011 / 2012	3 x 15
Ragazzi (m/f/misto)	2008 / 2009 / 2010 / 2011	2 X 30
Allievi m/f	2006 /2007 /2008 /2009 / 2010	2 X 30
Juniores m/f	2004 / 2005 / 2006 / 2006 / 2007 / 2008	2 X 35
Top Junior m/f	2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006	2 X 35
Open m/f	2006 e precedenti	2 X 35
Amatori m/f (solo fase provinciale e/o regionale)	1987 e precedenti	2 X 35

L: A) - Tesseramento:

Sport di squadra

Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:

- **28 febbraio per gli sport di squadra**

Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio**, nella misura di seguito indicata:

- Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;

Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

L: B) - Tempo di attesa:

Il tempo di attesa nel calcio è fissato per tutte le gare **in 20 minuti**.

L: C)- Partecipanti alla gara

Alla gara di calcio a 11 partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 riserve.

L: D)- Distinta giocatori :

E' obbligatorio il Modulo Regionale scaricabile dal sito Regionale o la Distinta On Line.

Almeno 15' minuti prima dell'orario per l'inizio della gara il dirigente accompagnatore ,in mancanza, l'allenatore o il capitano ,deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti.

L'elenco va compilato in tre copie.

Una di queste a fine gara sarà restituita con eventuali giocatori ammoniti o espulsi.

La distinta dei giocatori, deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, e può contenere fino a un **massimo di 20 giocatori**.

Di loro va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Nei primi undici spazi dell'elenco vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

Vanno pure segnalati nell'elenco, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vice capitano.

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:

- i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;

- il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

(art.10 disposizioni regolamentari per disciplina)

- 1 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
- 2 Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
- 3 Qualora venissero designati dall'organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tale funzione. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal regolamento tecnico di gioco, l'Arbitro può richiedere alle società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti Ufficiali.
- 4 Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato **avente titolo**.

L: E)- Abbigliamento giocatori

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.

I portieri devono indossare una maglia di colore diverso.

L'equipaggiamento completo di un calciatore comprende: Maglia - Calzoncini - Calzettoni - Scarpe – **Parastinchi** (devono essere coperti completamente dai calzettoni, devono offrire un grado di protezione adeguato – cfr. regola 4 del regolamento del gioco del calcio).

L: F)- Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, ogni squadra per iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 7 giocatori.

L: G) - Palloni Gara (art. 7 “disposizioni regolamentari per disciplina”)

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno **2 palloni** e la Società seconda nominata almeno **1 pallone**; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione.

Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre saranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 delle *Norme per l'Attività Sportiva*.

L: H) - Sostituzione giocatori

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco.

Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, **5 giocatori** senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

I giocatori espulsi non possono in alcun modo essere sostituiti e sedersi in panchina.

Il giocatore colpito dalla sanzione **dell'espulsione temporanea** può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

L: I) - Time-out

Ogni squadra, **nel corso di ciascuno dei due tempi di gioco**, può chiedere una sospensione della durata di 2' ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Il Time-out può essere richiesto in qualsiasi momento, ma deve essere concesso soltanto se la squadra è in possesso del pallone.

L: L) - Espulsione temporanea

1 L'espulsione temporanea:

- a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
- c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
- d) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro;

2 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

3 Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel timeout, nell'intervallo tra un tempo e l'altro o al termine della gara.

4 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.

Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.

Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.

Nel caso in cui:

a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone

oppure

b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

Ai fini delle sanzioni disciplinari, a livello regionale, l'espulsione temporanea si conta come una ammonizione semplice.

L: M)- Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono in ogni modo ritenersi squalificati per almeno **una giornata effettiva** di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante.

L: N) - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali.

Nelle fasi regionali la squalifica automatica scatta alla **seconda ammonizione** e il **cartellino azzurro** si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice.

Alla fine di ogni fase sono annullate eventuali ammonizioni residue.

L: O) – SQUALIFICHE

Vista la particolare struttura della manifestazione si comunica, per opportuna conoscenza, che i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare del Campionato Regionale CSI Emilia-Romagna che comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono essere scontati **SOLO**

ED ESCLUSIVAMENTE nell'ambito delle gare interessate al Campionato Regionale stesso **O, IN CASO DI PARTECIPAZIONE, NELLE GARE RELATIVE ALLE FINALI NAZIONALI.**

Parimenti le squalifiche relative alle gare dell'attività dei Campionati Territoriali che comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono essere scontate **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** nell'ambito delle gare interessate al Campionato Territoriale stesso.

Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata per tutto il periodo della sua durata nell'ambito dell'attività ufficiale, sia Territoriale che Regionale, in cui è stata inflitta.

L: P) – Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle *Norme per l'Attività Sportiva*. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC

Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

§ 1 - Norme generali

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2. Lesanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli

1 Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

§ 2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"

1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

§ 3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

2. Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni

territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).

4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
6. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.
7. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. § 3, punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
8. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesserò al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
9. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
10. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 53).



RISERVATO AL COMITATO TERRITORIALE

TASSE di PARTECIPAZIONE e VARIE.

(Si Prega di leggere attentamente)

Tutte le Società sono tenute a versare le quote previste e a consegnare il modulo di iscrizione debitamente compilato **direttamente al Comitato di appartenenza** che, a sua volta, lo inoltrerà entro i termini stabiliti, come per tutti gli altri adempimenti, al Comitato Regionale controfirmati dal Presidente Territoriale o da chi per lui.

□ **Categ. OPEN (dilettanti) CALCIO**

€uro 30,00 iscrizione

€uro 65,00 per ogni gara disputata (Terna)

€uro 40,00 per ogni gara disputata (Arbitro Singolo)

N.B: Inoltre invitiamo a visitare periodicamente il SITO internet

www.csi-emiliaromagna.it

per poter conoscere in tempo reale gli aggiornamenti – Regolamento - comunicati e le notizie per l'attività regionale **calcio, calcio a 7 e calcio a 5.** (vedi “ Attività Sportive Regionali”).

Comunicato Ufficiale affisso all'albo presso la sede CSI Regionale Emilia Romagna via Marco Emilio Lepido 196

Bologna il 22 Dicembre 2021 alle ore 19.00